

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02464 del 01/03/2018

Proposta n. 3462 del 01/03/2018

Oggetto:

"Quattro A" S.r.l. – Discarica per inerti sita in loc. " Quarto dei Radicelli" nel territorio comunale di Roma – Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti" e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

OGGETTO: “Quattro A” S.r.l. – Discarica per inerti sita in loc. “ Quarto dei Radicelli” nel territorio comunale di Roma – Determinazione di conclusione del procedimento amministrativo relativo all’istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, costituita dalla deroga ex art. 10 (Deroghe) del D.M. 27/09/2010, così come modificato dal DM 24/06/2015, ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti” e alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI”

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo Integrato Dei Rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”.

VISTO il R.R. n. 1 del 06/11/2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 03/11/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
- L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i., Disciplina regionale della gestione dei rifiuti.
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio Europeo del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE.
- D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., Norme in materia ambientale.
- D.G.R. n. 239 del 18/04/2008, “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’A.R.P.A. Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”.
- D.M. dell’Ambiente del 27/09/2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”.
- D.C.R.L. n. 14 del 18/01/ 2012 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;
- D.G.R. n. 34 del 26/01/2012 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”.
- D.C.R.L. n. 8 del 24/07/2013, Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.
- D.G.R. n. 548 del 05/05/2014, “Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 - Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”.
- D.G.R. n. 865 del 09/12/2014, “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale.
- Decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.
- D.M. MSTTM 24/06/2015, “Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
- Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

PREMESSO che:

1. In data 21/06/2010, con determinazione n. CI424, viene autorizzata dalla Regione Lazio la discarica in oggetto;
2. In data 03/05/2017, con nota acquisita al protocollo regionale lo stesso giorno con il numero 221725, la soc. Quattro “A” s.r.l. “chiede il “...rilascio di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27/9/2010 per i parametri Cadmio, Cromo totale, Cloruri, Mercuri, Molibdeno e TDS (Solidi disciolti totali)”. I CER e i valori per i quali è richiesta la deroga sono riportati nelle tabelle seguenti:

CER	DESCRIZIONE
010504	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010507	fanghi e rifiuti perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci CI 05 05 e 01 0506
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 1901 11
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
190206	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

Parametro	Valore limite tabella 2 articolo 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. (L/S=10 l/kg) mg/l	Moltiplicatore valore limite per cui si richiede deroga	Valore limite per cui si richiede la deroga (L/S=10 l/kg)mg/l
Cd	0,004	x 3	0,012
Cr totale	0,05	x 3	0,15
Hg	0,001	x 3	0,003
Mo	0,05	x 3	0,15
Cloruri	80	x 3	240
TDS	400	x 3	1200

dove L/S rappresenta il rapporto liquido/solido.

La documentazione allegata alla istanza è costituita da:

- a. Elaborato denominato "Analisi di rischio sito specifica per la matrice percolato – Relazione tecnica", a firma dell'ing. Andrea Forni;
3. In data 27/06/2017, con nota n. 327569, l'Area "Ciclo Integrato dei rifiuti", con riferimento anche alla Direttiva n. 274 del 16/12/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, osserva quanto segue:
- a. Con la Direttiva n. 274 del 16/12/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato una serie di disposizioni, valide per impianti aventi autorizzazioni A.I.A. Nell'allegato 5 comma 3 lettera b), si afferma che "... in tale casistica ricadino anche le richieste di applicazioni di

deroghe, la cui concessione la norma subordina ad una pronuncia dell'Autorità competente". La casistica a cui si fa riferimento prevede non una modifica, sostanziale o non, all'Autorizzazione Integrata Ambientale bensì un riesame della stessa.

- b. L'istituto del riesame non è previsto per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ma il procedimento che più si avvicina è sicuramente quello della modifica sostanziale e non quello di una modifica non sostanziale.
- c. In passato, la scrivente Area, per motivi di precauzione ambientale, ha esteso le argomentazioni valide per i procedimenti di A.I.A. anche agli impianti autorizzati ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d. L'autorità procedente, pur se in passato ha trattato questo tipo di deroghe come "modifiche non sostanziali", ritiene che, alla luce di quanto affermato nella direttiva ministeriale, la richiesta debba essere istruita come "modifica sostanziale".

Nella stessa nota viene avviato il procedimento e indetta la 1a Conferenza dei servizi;

4. In data 10/07/2017, ARPA Lazio trasmette gli esiti di un controllo straordinario presso la discarica in oggetto nel corso del quale "*...non si sono riscontrate anomalie circa i conferimenti ...*".
5. In data 01/08/2017, con nota n. 46498, Roma Capitale chiede i seguenti chiarimenti:
 - se, nella valutazione del rischio sito specifico nell'area di discarica, sia stata presa in considerazione l'incidenza delle deroghe, già precedentemente determinate ... ai valori limiti di concentrazione della richiamata tabella 2, e, in caso di riscontro negativo, di indicarne le motivazioni;
 - per quali motivazioni non siano state prese in considerazione, nella valutazione del rischio, altre emissioni oltre al percolato, quali, ad esempio, le emissioni di polveri.
6. In data 02/08/2017, ha luogo la 1a Conferenza dei Servizi, durante la quale il rappresentante della società risponde alle osservazioni di Roma Capitale nel seguente modo:

"...la verifica della ammissibilità delle deroghe richieste è stata effettuata facendo riferimento alle più recenti disposizioni tecniche intervenute in merito alle corrette procedure di calcolo e di verifica tecnica da eseguire. A tal proposito, è stata applicata la procedura riportata nelle note ISPRA prot. 36365 del 31.10.2011, emessa in risposta ad una specifica richiesta del ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare. Tale procedura, ormai consolidata e di riferimento nazionale sia nel sistema Agenziale che per gli operatori, prevede il calcolo del coefficiente SAM (coefficiente di attenuazione del suolo insaturo-Soil Attenuation Model) specificamente per i singoli parametri per i quali si richiede la deroga e specificamente per la sola matrice "percolato". Non è previsto, in caso di più parametri interessati dalla richiesta di deroga, il calcolo/verifica del rischio cumulativo di più sostanze, come ad esempio avviene per l'Analisi di Rischio dei Siti Contaminati. Per quanto riguarda le possibili polveri, come già riportato, la procedura attuale prevede la verifica solo sulla matrice percolato, demandando gli aspetti delle eventuali emissioni in atmosfera alle attività di controllo e monitoraggio in fase di gestione delle attività di discarica. Per le precedenti istruttorie che hanno riguardato le deroghe già concesse con le Determine richiamate dal Comune di Roma, il rappresentante delle Società ricorda che le suddette procedure sono state basate con idonea Analisi di Rischio, prodotta secondo le procedure tecniche all'epoca applicabili e utilizzate. Precisa a tal proposito che verifiche effettuate in base alla suddetta procedura Ispra, hanno comunque confermato la correttezza e applicabilità delle deroghe già concesse, che sono state emanate sulla base di precedente Analisi di rischio.

7. In data 26/10/2017, con nota n. 83003, la Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio, dopo aver richiamato gli atti precedenti e aver ricordato le condizioni di applicabilità dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, invita nel caso specifico, l'autorità competente "*... a valutare la richiesta di deroga per tutti i parametri Cadmio, Cromo Totale, Cloruri, Mercurio, Molibdeno e TDS (Solidi Disciolti Totali) fino a 3 volte il valore limite in relazione alle motivazioni riportate al Par. 3 della relazione tecnica che di seguito si sintetizzano:*

- al possibile superamento del limite fissato per il parametro cloruri per i rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione nonché per gli scavi o lavori edili realizzati in aree portuali, da attività di dragaggio di porti e darsene o da attività di prospezione mineraria;
- al possibile superamento di alcuni metalli pesanti nell'eluato nell'ambito dei processi di trattamento di rifiuti eseguiti in idonei impianti autorizzati.

In relazione alle suddette motivazioni sono elencati nella Tab. 3.I (pag. 17) della relazione tecnica i CER dei rifiuti per i quali si chiede la deroga ex art. 10 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i. Si evidenzia che rispetto al suddetto elenco, i CER 170101 e 1705 04, pur essendo ricompresi tra i rifiuti di cui alla Tab. I del D.M. 27/09/2010 e s.m.i. smaltibili in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione, non rientrano tra quelli autorizzati di cui alla Determinazione CI424 del 21/06/2010 e alla Determinazione n. G07736 del 23/06/2015.

Successivamente ha proceduto "...alla verifica dell'applicazione dell'analisi di rischio implementata nel caso in esame utilizzando il software Leach8 prodotto dalla Rete Reconnet; tale strumento di calcolo tiene conto delle indicazioni dei pareri ISPRA prot. n. 30237 del 16/09/2010 e prot. n. 36365 del 31/10/2011.

La verifica numerica del rischio ha condotto ai medesimi risultati presentati dalla Società, evidenziando una sostanziale correttezza del calcolo. Tuttavia, è opportuno sottolineare, che i risultati del modello sono validi esclusivamente nello scenario descritto (es. altezza corpo rifiuti, geometria della discarica) e che ogni variazione comporterebbe una rimodulazione del calcolo".

La nota continua evidenziando che "...Pur considerando gli esiti positivi dell'analisi di rischio, si ritiene necessario valutare i possibili effetti di tutte le deroghe sulle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali attraverso una idonea rete di monitoraggio a valle della discarica stessa. Pertanto, il Piano di sorveglianza e controllo della discarica dovrà essere aggiornato contemplando la ricerca nella matrice acque sotterranee e percolato di tutti i parametri oggetto di deroga. Per quei parametri di deroga per i quali non sono presenti nella normativa vigente limiti di riferimento, si dovrà ricorrere al confronto con i valori riscontrati a monte della discarica".

La nota si conclude rimandando comunque "... a codesto Ente la valutazione finale sulla richiesta di deroga ex art. 10 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i."

8. In data 07/11/2017 la nota di cui al punto precedente viene inviata a tutti gli Enti partecipanti la Conferenza;
9. In data 29/11/2017, con nota acquisita al protocollo regionale con il numero 606709, la società risponde alla nota ARPA nel seguente modo:

1. In merito all'applicazione-simultanea delle condizioni previste dall'articolo 10 del DM 27.9.2010.

Come riportato nella Relazione tecnica redatta dall'Ing. Andrea Forni in data 21.04.2017 allegata all'istanza di richiesta dell'autorizzazione in deroga per i parametri in oggetto (di seguito "Relazione Tecnica"), le tre condizioni previste dal DM 27.9.2010 all'articolo 10 sono state tutte verificate simultaneamente e positivamente, come di seguito sintetizzato:

- Per la " verifica della condizione di cui al c.1 a) dell'art. 10 del DM 27/9/2010, per i parametri Cadmio, Cromo Totale, Cloruri, Mercurio, Molibdeno e TDS è stata elaborata una specifica Analisi di Rischio (riportata con il dettaglio dei calcoli nella Relazione) che ha riguardato le emissioni in essere della discarica, e dimostrato che non esistono pericoli per l'ambiente. L'Analisi di Rischio è stata eseguita seguendo puntualmente le indicazioni metodologiche della nota ISPRA prot. 36365 del 31/10/2011, specificamente emessa come riferimento tecnico per l'esecuzione di dette attività. Il calcolo numerico è stato eseguito con l'applicazione del codice di calcolo LeachS (sviluppato dalla rete Reconnet), sulla base del modello concettuale del sito riportato nella Relazione Tecnica e dei relativi dati di input. La correttezza del calcolo è stata verificata ed attestata da Arpa Lazio, come riportato nella nota Nota n. 83003 del 21/10/2017;
- per la condizione di cui al c.1 b) dell'art. 10 del DM 27/9/2010, la richiesta di deroga è formulata per rifiuti che già sono autorizzati e ritenuti idonei al conferimento nella discarica Quattro A in base alle sue caratteristiche costruttive e delle zone limitrofe, come riportato nel capitolo 4 della Relazione Tecnica e negli allegati 2 e 3 (Relazioni Idrogeologiche e tecniche emesse dallo Studio geologico e tecnico Italgeo, in data maggio 2015 e aprile 2017);
- per la condizione di cui al c.1 c) dell'art. 10 del DM 27/9/2010, l'Analisi di Rischio eseguita ha verificato ampie condizioni di garanzia per consentire l'autorizzazione in deroga per un valore pari al triplo del valore di ciascun parametro con riferimento a valori della tabella 2 del DM 27/9/2010.

2. In merito alla verifica dei rifiuti per i quali è stata richiesta deroga ai sensi dell'articolo 10 del DM 27.9.2010

Come precedentemente indicato, la richiesta di deroga riguarda solo rifiuti già autorizzati in ingresso alla discarica Quattro A.

In relazione all'osservazione formulata da Arpa a tal proposito, si segnala che in adempimento alla Determina Dirigenziale n G04386 del 15/04/2015 e in aggiunta alle verifiche di legge stabilite dal DM 27/09/2010, prima dell'accettazione di rifiuti inerti in ingresso in impianto è regolarmente implementata una ulteriore verifica delle caratteristiche effettive dei rifiuti, più rigorosa delle previsioni di legge. Detta attività verifica in dettaglio, attraverso analisi chimiche dettagliate ed esaustive di caratterizzazione e test di cessione, le caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti da accettare e il loro comportamento a lungo termine, in adempimento alle prescrizioni impartite con la D.D G04386/2015, successivamente e alla quale si è data piena applicazione operativa mediante:

1. La redazione della scheda Md02 ...specificata per ogni carico di rifiuto;
2. l'esecuzione aggiuntiva della "Verifica Periodica" con un dettaglio integrativo di analisi aggiuntive da eseguire per un gruppo di rifiuti oggetto di deroghe in fase precedente all'accettazione, frutto di valutazioni specifiche svolte sulla base delle informazioni di dettaglio acquisite del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto....

Detti elementi integrativi verificano ulteriormente l'effettiva natura inerte dei materiali da conferire in discarica ai sensi del DM 27.9.2019 e consentono di accertare in modo preventivo le condizioni di stabilità nel tempo e l'idoneità allo smaltimento dei rifiuti nella discarica Quattro A anche per le condizioni delle deroghe richieste nella presente istanza.

3. In merito alla ammissibilità in discarica dei rifiuti con codice CER170101 e CER170504

In relazione all'osservazione di Arpa Lazio relativa all'ammissibilità in discarica dei rifiuti con codici CER 17 01 01 e 17 05 04, si riporta in allegato 3 la nota REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0211420.27-04-20 emessa ...dopo nostra richiesta specifica di precisazione, che attesta la possibilità di conferire nella discarica Quattro A anche i rifiuti inerti aventi i codici CER elencati nella tabella 1 del DM 3/8/2005 - come poi sostituito dal DM 27/9/2010 - alle condizioni generali previste dall'articolo 5 del DM 3/8/2005 e già richiamate in via generale nella Determinazione n. C1424 del 21/06/2010.

4. In merito alla implementazione del Piano di Sorveglianza e Controllo applicato per il monitoraggio della discarica con i parametri in deroga

Come già indicato nella Relazione Tecnica, si recepisce la richiesta di Arpa Lazio di implementare nel Piano di Sorveglianza e Controllo tutti i parametri complessivamente derogati per la discarica Quattro A, segnalando che la gran parte di essi sono già regolarmente controllati sia per il percolato che per le acque sotterranee del sito attraverso la rete di monitoraggio presente:

Parametri già autorizzati in deroga da precedenti autorizzazioni:

- Fluoruri, Solfati (Determina Dirigenziale n. B5399 del 02/11/2010);
- Arsenico, Bario, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Antimonio e Zinco (Determina Dirigenziale n. G04386 del 15/04/2015);

Parametri oggetto della presente richiesta di deroga e da autorizzare:

- Cadmio, Cromo Totale, Cloruri, Mercurio, Molibdeno e TDS.

La rete di controllo della discarica è costituita da n. 3 piezometri, di cui uno a monte e due a valle del flusso idrico sotterraneo (come previsto dal D.Lgs 36/2003), esterni alla discarica e denominati PZ1, PZ2 e PZ3. Il piezometro PZ1 è posto nella zona di monte ed i piezometri PZ2 e PZ3 nella zona di valle della discarica, rispetto alla principale direzione di flusso sotterraneo individuato nell'area, come documentato nella Relazione Tecnica.

Verrà fatto riferimento ai limiti di legge vigenti (tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V parte Quarta del D.lgs 152/06) e, laddove siano mancanti i riferimenti di legge, ai valori di monte riscontrati nel piezometro PZ1.

Il monitoraggio integrato dei suddetti parametri avverrà con la frequenza trimestrale attualmente in essere e i risultati saranno riportati nella Relazione annuale di riferimento relativa ai singoli anni di esercizio di attività dell'impianto.

15. In data 15/12/2017, termina il procedimento senza che siano pervenute nuove note;

16. In data 17/01/2018, con nota n. 2304, la Sezione Provinciale di ARPA Lazio "...pur prendendo atto delle considerazioni formulate dalla società "Quattro A..." ribadisce "...i contenuti della ns nota 83003 del 25/10/2017";

VISTA l'istruttoria allegata, facente parte integralmente della presente determinazione, a cui si rimanda per quanto non contenuto nel presente atto;

CONSIDERATO ancora che, la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. dell'11 dicembre 2009, n. 956;

ATTESO che questa Amministrazione procedente, nella stesura del provvedimento finale riporterà integralmente le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni nel corso della conferenza di servizi in questione nonché risponda, con apposite prescrizioni, alle criticità emerse nel corso del procedimento;

RITENUTO infine, di poter procedere alla redazione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi in parola, così come previsto dall'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base dei pareri raccolti e delle posizioni espresse dalle Amministrazioni convenute;

VISTO quanto previsto dall'art. 14 quater della legge 241/90

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, di **adottare** il provvedimento conclusivo, con esito positivo con prescrizioni, relativamente all'istanza in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 27/98, presentata dalla soc. "Quattro A" S.r.l. Le prescrizioni e le limitazioni saranno dettate nel successivo provvedimento autorizzativo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma capitale, alla A.S.L. RM 2, alla Sezione Provinciale di Roma di ARPA Lazio e alla "Quattro A" S.r.l., e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Il Direttore regionale
(ing. Flaminia Tosini)